



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2011, proposto da: Calogero Virzi', Santo Li Volsi, rappresentati e difesi dall'avv. Santo Li Volsi, con domicilio eletto presso avv. Santo Li Volsi, in Catania, corso Italia, 141;

contro

Comune di Raddusa;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2410/10 del Tribunale di Catania, sezione lavoro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto ingiuntivo n. 2410/10 emesso dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, in data 11.11.2010, contenente condanna del Comune di Raddusa, ed in favore del ricorrente Virzì Calogero, al pagamento della somma di Euro 1.989,38, oltre interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo, ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in euro 400, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avv. Santo Li Volsi;

Rilevato che il predetto decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 27.01.2011;

Visto il ricorso in epigrafe proposto ex art. 112 c.p.a. da Virzì Calogero e dall'Avv. Santo Li Volsi – ciascuno per la parte di propria competenza - per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo rimasto ineseguito;

Visto l'art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a.;

Ritenuto che il ricorso è fondato, sussistendo l'obbligo della PA di conformarsi al giudicato, e va accolto ordinando al Comune di Raddusa di eseguire il giudicato, corrispondendo – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – il capitale e gli accessori spettanti al ricorrente Virzì Calogero, e le spese processuali spettanti al difensore Avv. Santo Li Volsi, come indicate nel decreto ingiuntivo n. 2410/2010;

Ritenuto di dover nominare sin da ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine *supra* assegnato, un Commissario *ad acta* che provvederà in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione inadempiente, individuato nel Segretario Generale del Comune di Caltagirone, che si insedierà a richiesta dei ricorrenti ed eseguirà l'incarico nel termine di giorni sessanta dall'insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall'art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l'eventuale documentata nota spese per l'attività svolta, da

redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002;

Dopo l'espletamento dell'incarico, il Commissario invierà una relazione dettagliata alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo, per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di Amministratori e funzionari, derivanti dall'inottemperanza al giudicato (avuto riguardo alle spese del presente giudizio, al compenso spettante al commissario *ad acta*);

Ritenuto, altresì, in base al principio della soccombenza, di dover condannare l'intimato Comune al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, come liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina al Comune di Raddusa di eseguire il decreto ingiuntivo n. 2410/2010 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione.

Nomina sin da ora il Commissario *ad acta* indicato in motivazione, per l'ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato.

Condanna il Comune di Raddusa al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in Euro 700 oltre IVA, CPA, spese generali, da corrispondere direttamente al difensore distrattario ex art. 93 c.p.c., ed a quelle eventualmente occorrenti per l'intervento del Commissario *ad acta* che verranno liquidate in seguito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)